



REGOLAMENTO SUI DOVERI ACCADEMICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ARTICOLO 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, tenuto conto delle disposizioni di cui al pertinente articolo del Regolamento generale dell'Ateneo, disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti Università) dei loro doveri accademici in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico, ai sensi della normativa in vigore.

2. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso dalla maggioranza dei suoi componenti; è emanato dal Rettore con proprio decreto reso pubblico sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore nell'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. Le eventuali modifiche sono disposte con la medesima procedura e trovano applicazione negli stessi termini temporali, salve diverse disposizioni.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Ai fini del presente Regolamento:

- l'attività didattica frontale riservata a professori e ricercatori a tempo determinato comprende le lezioni, e esercitazioni, le attività laboratoriali, le attività professionalizzanti, le escursioni a scopo didattico e i seminari ufficiali, rivolti a classi o gruppi di studenti, che danno luogo a crediti formativi, svolti nell'ambito dei corsi di insegnamento e moduli curriculari di corsi di laurea, laurea magistrale e corsi a ciclo unico, di scuole di specializzazione e di dottorati di ricerca, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica; rientrano nell'attività didattica frontale i corsi di recupero, purché comportino l'acquisizione di crediti formativi;
- l'attività didattica integrativa che rientra tra i compiti istituzionali dei ricercatori di ruolo, costituendo comunque obbligo anche per i professori e i ricercatori a tempo determinato, comprende tutte le attività accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali, non direttamente associate all'erogazione di crediti formativi, quali: le esercitazioni extra-curricolari, i seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, stage, i pre-corsi o corsi di allineamento, la partecipazione alle commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti;
- l'attività di servizio agli studenti comprende l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di specializzazione e di dottorato, il ricevimento degli studenti e relativa consulenza, l'orientamento in tutte le sue forme, il tutorato e l'assistenza agli studenti lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza e di tutorato nei programmi di mobilità studentesca.

ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. I professori e i ricercatori dell'Università svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e attività didattica, ovvero attività didattica integrativa per i ricercatori di ruolo, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, nonché attività di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Le funzioni assistenziali, ove assunte, sono inscindibili da quelle di ricerca e di insegnamento.



2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno relativo alle attività di cui al primo comma è quantificato in via figurativa ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. È parte integrante e non eludibile dell'impegno dei professori e dei ricercatori dell'Università la partecipazione agli organi collegiali dei Dipartimenti di appartenenza e ai Collegi didattici dei corsi di studio per i quali svolgono la loro attività didattica. L'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali nei medesimi organi e negli altri organi dell'Ateneo rientra parimenti tra i doveri accademici, fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici e l'attribuzione di indennità per i periodi di mandato come determinate dalle norme statutarie e regolamentari in vigore.

4. Rientra tra le funzioni dei professori e dei ricercatori dell'Università svolgere compiti di valutazione in relazione alle loro specifiche competenze e alle richieste ricevute, ai sensi della normativa in vigore. Apposite convenzioni stipulate dall'Università con altri Atenei possono stabilire l'entità degli impegni relativi all'attività di valutazione da assumere in via prioritaria su basi di reciprocità.

5. La ricerca scientifica e tecnologica costituisce per i professori e i ricercatori, oltre che un diritto, un dovere accademico. Essi sono quindi tenuti a condurre, con continuità, attività di ricerca di qualità elevata sotto il profilo dell'originalità, del rigore metodologico e dell'impatto, cosicché l'Ateneo tutto possa contribuire al progresso scientifico, culturale, sociale, civile ed economico del Paese. A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata, nell'ambito del Dipartimento di appartenenza, la piena applicazione delle norme e dei principi statuari che garantiscono la libertà della ricerca scientifica e ne promuovono lo svolgimento in relazione alle esigenze e alle disponibilità e ai risultati della valutazione delle attività svolte. L'utilizzazione dei fondi per la ricerca attribuiti con destinazione specifica compete al professore e al ricercatore ovvero ai professori e ricercatori assegnatari, fatte salve le disposizioni di cui al secondo capoverso del comma 7 dell'articolo 36 dello Statuto.

6. I professori e i ricercatori sono tenuti a ottemperare alle norme d'Ateneo sulla archiviazione informatizzata dei dati bibliografici e, ovunque possibile, dei testi completi delle loro pubblicazioni scientifiche.

7. I professori e i ricercatori dell'Università assolvono ai loro compiti didattici e di servizio agli studenti come determinati dalle norme in vigore, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 7, della legge n. 240/2010, e successive modificazioni, e delle pertinenti norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo. Ai singoli docenti è assicurata l'applicazione delle norme e dei principi statuari che garantiscono la libertà di insegnamento, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo nonché dei Regolamenti dei corsi.

8. I professori e i ricercatori di ruolo dell'Università sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte ai fini della loro valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ottemperanza alle disposizioni stabilite all'articolo 6, comma 14, della predetta legge 240/2010.

9. I professori e i ricercatori sono tenuti a osservare, nell'adempimento dei propri compiti didattici e di ricerca, i principi e le regole di condotta stabiliti dal Codice etico dell'Ateneo, emanato in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge 240/2010 e dell'art. 11 dello Statuto, e le norme recate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università di Milano, adottato ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), che per i professori e i ricercatori universitari costituiscono, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, principi di comportamento.



10. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori di ruolo a tempo pieno dell'Università è disposto ai sensi dell'apposito Regolamento d'Ateneo.

11. Le disposizioni che regolano la posizione e le eventuali assunzioni di responsabilità di professori e ricercatori dell'Università in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010, sono oggetto di un apposito Regolamento d'Ateneo.

ARTICOLO 4 DOVERI DIDATTICI DEI PROFESSORI

1. I professori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dalle competenti strutture dipartimentali e delle forme di coordinamento esercitate dalle stesse, e secondo le specifiche determinazioni di cui ai successivi commi 6, 7 e 8, lo svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti di rispettiva pertinenza, inclusi l'orientamento e il tutorato.

2. I professori dell'Università esercitano i loro compiti didattici in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento di appartenenza quale referente principale o associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, dello Statuto, e alle esigenze di eventuali altri corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte. Fatta salva l'obbligatorietà di svolgere in via prioritaria attività formative per corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico, rientrano tra i compiti istituzionali quantificabili anche ai fini delle disposizioni di cui al successivo comma 8 le attività formative attribuite ai professori nell'ambito di scuole di specializzazione e di corsi di dottorato di ricerca.

3. I professori dell'Università sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali (o assistite) loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assunti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il professore responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve esserne informato il Presidente del Collegio didattico, al quale spetta verificare la congruità della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere affinché sia garantita la continuità dell'insegnamento, investendo, se del caso, i competenti organi dipartimentali. I professori sono inoltre tenuti a definire per tempo e a rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti, il programma d'esame e le modalità di svolgimento delle verifiche dell'apprendimento, nel rispetto di quanto richiamato al comma 7 dell'art. 3; è altresì obbligo dei professori pubblicare sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae e l'orario di ricevimento degli studenti, svolgere le attività didattiche secondo la programmazione oraria del corso o dei corsi di studio di riferimento e rispettare gli appelli d'esame come calendarizzati dalla competente struttura didattica.

4. I professori dell'Università sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti di pertinenza nei corsi di studio di cui al comma 2 e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni e altre attività formative e attività integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente ai giorni e agli orari di effettiva presenza per il ricevimento e la consulenza degli studenti (non meno di tre ore settimanali) e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli di studio. Nel medesimo registro il professore autocertifica altresì l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze di orientamento e tutorato.



5. L'autocertificazione è eseguita sugli appositi registri online, consultabili dal Direttore del Dipartimento di appartenenza e dal Presidente del Collegio didattico di riferimento, il quale è tenuto a mettere in atto, in accordo con il Rettore, le opportune modalità di riscontro dello svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti. Entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico i registri devono essere trasmessi al Rettore perché avvii le operazioni di monitoraggio e verifica. Le eventuali situazioni di inadempienza possono dare luogo all'avvio di procedimenti disciplinari.

6. I professori dell'Università sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere il nuovo regime. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.

7. Ciascun professore è responsabile di un insegnamento o di parti di insegnamento ovvero di moduli curriculari equivalenti per un corso di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare, ovvero di quello concorsuale, di inquadramento, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di riferimento all'atto dell'adozione della delibera di chiamata ed eventualmente modificate dalla successiva programmazione annuale dell'offerta formativa con il consenso dell'interessato.

8. Nell'ambito dell'impegno orario indicato al comma 6 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 9, ciascun professore è tenuto a svolgere ogni anno non meno di 120 ore se a tempo pieno, 90 ore se a tempo definito, di attività didattica frontale, come definita all'art. 2 del presente Regolamento, per l'insegnamento o gli insegnamenti che gli sono conferiti nei corsi di studio, nei programmi di dottorato e nelle scuole di specializzazione, secondo le determinazioni assunte, con il suo consenso, dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza. I professori sono comunque tenuti a svolgere attività didattica frontale per i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi a ciclo unico per almeno 90 delle prescritte 120 ore, se a tempo pieno, e per almeno 70 delle prescritte 90 ore, se a tempo definito.

9. Ferma restando l'equilibrata distribuzione dei carichi didattici all'interno dei Dipartimenti, è consentito affidare a un professore un numero di ore inferiore a quello stabilito dal comma 8 quale compito didattico istituzionale, solo nel caso in cui tutte le attività didattiche programmate nell'ambito dell'Ateneo, di pertinenza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al settore concorsuale di afferenza dello stesso professore ovvero di settori scientifico-disciplinari dichiarati affini dalla competente struttura didattica con adeguate motivazioni, siano coperte come compito didattico da professori di ruolo. Sono fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici concesse in relazione a incarichi gestionali o di ricerca ai sensi delle pertinenti norme del Regolamento generale dell'Ateneo.

10. L'eventuale assunzione, per affidamento diretto, di incarichi di insegnamento che comportino il superamento dei limiti di impegno di cui al precedente comma 8 è disposta, su proposta del Collegio didattico competente e con il consenso del professore interessato, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, sentito il Dipartimento di appartenenza dell'interessato, se non coincidente, e non dà luogo a compensi aggiuntivi.

11. Il non assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita ai sensi del comma 8 è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali triennali previsti dalla normativa in vigore. Nei casi di particolare inadempienza si applicano le disposizioni in materia disciplinare di cui ai pertinenti articoli dello Statuto e del Regolamento generale dell'Ateneo.

12. Ai professori dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta, di assumere insegnamenti in affidamento presso altra università limitatamente a un insegnamento o a moduli corrispondenti, per un numero complessivo di ore di didattica frontale convenzionalmente corrispondente a 60 ore, purché soddisfino le condizioni di cui al precedente comma 8.



13. Fermo restando il principio di parità complessiva nei carichi attribuiti a tutto il personale docente di pari fascia dell'Ateneo, i compiti didattici dei professori dell'Università possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento adottato, secondo le proposte motivate del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati sentito il Comitato o i Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole di riferimento, approvate dal Consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del Senato accademico. Le norme conseguenti quando si riferiscano a situazioni omogenee sono recepite come integrative del presente Regolamento, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010.

ARTICOLO 5 DOVERI DIDATTICI DEI RICERCATORI DI RUOLO

1. I ricercatori di ruolo dell'Università, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza in relazione ai corsi di studio dei quali esso è referente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 dello Statuto, e a eventuali altri corsi anche non raccordati al Dipartimento, alle cui esigenze didattiche il Dipartimento è impegnato a far fronte. Il regime di impegno nel quale operare è scelto dall'interessato con le modalità indicate al comma 6 del precedente articolo 4.

2. Ai ricercatori di ruolo, e alle categorie equiparate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 240/2010, come successivamente modificate, che prevedono la possibilità di affidare loro, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi di insegnamento e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, acquisendo conseguentemente il diritto all'attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui l'attività didattica è svolta. Il titolo è altresì conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio eventualmente usufruiti dai ricercatori nell'anno successivo a quello in cui hanno svolto i corsi o moduli curriculari.

3. I Consigli di Dipartimento deliberano annualmente, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, sentiti gli interessati, l'assegnazione ai ricercatori dei compiti didattici integrativi e di servizio agli studenti secondo le varie tipologie previste all'art. 2, entro i limiti orari massimi di cui al comma 1. In caso di affidamento diretto, con il loro consenso, di corsi di insegnamento o di moduli curriculari, le attività integrative e di servizio possono essere esercitate tutte o in misura preponderante in relazione ai corsi e moduli in questione. I predetti corsi di insegnamento o moduli curriculari possono essere affidati ai ricercatori sempre che gli impegni didattici istituzionali dei professori, in relazione ai settori scientifico-disciplinari attivati nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo, siano pienamente assolti, tenuto comunque conto dell'organizzazione didattica del corso o dei corsi di studio per i quali prestano la propria opera.

4. Gli impegni didattici curriculari affidati ai ricercatori di ruolo in via diretta danno luogo a retribuzione aggiuntiva, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione, con oneri a carico dell'apposito stanziamento del bilancio universitario nel limite massimo delle 60 ore. Per motivate, accertate e straordinarie carenze didattiche, di norma correlate a insegnamenti irrinunciabili, è possibile affidare ai ricercatori di ruolo, con il loro consenso, ulteriori compiti didattici curriculari fino a un massimo di 30 ore, tenuto comunque conto dell'organizzazione didattica dei corsi per i quali tali compiti devono essere assolti, da retribuirsi con oneri a carico dei Dipartimenti richiedenti l'attivazione degli insegnamenti, a valere sulle risorse per la didattica di loro pertinenza.



5. Ai ricercatori dell'Ateneo è consentito, previo nulla osta, di assumere insegnamenti in affidamento presso altra università limitatamente a un insegnamento o a moduli corrispondenti, per un numero complessivo di ore di didattica frontale convenzionalmente corrispondente a 60, a condizione che non si sottraggano all'assunzione, ove richiesto, di insegnamenti o moduli curriculari per corsi di studio dell'Ateneo che comportino almeno 60 ore di didattica frontale.

6. Ai ricercatori di ruolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 DOVERI DIDATTICI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

1. I ricercatori a tempo determinato dell'Università, reclutati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 e dello specifico Regolamento dell'Ateneo, sono tenuti a svolgere in ottemperanza alla normativa in vigore attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo pieno, pari a 200 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo definito. I titolari dei contratti rientranti nella tipologia b) del comma 3 del richiamato articolo 24 della legge 240/2010 devono assicurare un impegno annuo complessivo di 350 ore.

2. I Consigli di Dipartimento deliberano annualmente, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, sentiti gli interessati, l'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento, prevedendo che siano loro affidati, senza costi aggiuntivi, corsi di insegnamento e/o moduli curriculari che comportino fino a 40 ore di attività didattica frontale, come definita dall'art. 2 del presente Regolamento, per i titolari di contratti rientranti nella tipologia a) di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 240/2010, e fino a 60 ore di didattica frontale o equivalente, per i titolari di contratti rientranti nella tipologia b) di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 24 della legge 240/2010.

3. Gli impegni che i ricercatori devono dedicare ai compiti didattici devono essere indicati dai Dipartimenti nella proposta di attivazione dei posti. Corsi di insegnamento e/o moduli curriculari possono essere affidati a ricercatori a tempo determinato da Dipartimenti diversi da quelli di appartenenza, purché nei limiti di cui ai precedenti commi e con il consenso del Dipartimento di appartenenza.

4. I ricercatori a tempo determinato non possono assumere incarichi di insegnamento presso altri Atenei italiani nell'ambito di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 7 PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle strutture di pertinenza costituisce un dovere accademico che professori e ricercatori sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi derivanti da superiori obblighi d'ufficio, improrogabili attività scientifiche fuori sede, ragioni di forza maggiore.

2. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale prima dell'inizio della seduta relativa. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del responsabile dell'organo collegiale e, in caso di recidiva, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Rettore.



ARTICOLO 8 ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTA CON FINANZIAMENTI ESTERNI

1. I professori e ricercatori dell'Università che intendono partecipare a bandi di ricerca e a richieste di finanziamento per progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con Enti esterni in regime di convenzione, sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni:

- a) Se l'Università è Ente eleggibile per il finanziamento, il progetto viene presentato e gestito dalla stessa Università come capofila o partner, che si impegna a prevedere la partecipazione dell'Ente esterno come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui sia l'Università sia l'Ente siano entrambi eleggibili per il finanziamento.
- b) Se l'Università non è Ente eleggibile per il finanziamento, il progetto viene presentato e gestito dall'Ente esterno, che si impegna a prevedere la partecipazione dell'Università come Ente partner/Terza Parte, se possibile rispetto alle attività di progetto e compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento.

2. In entrambi i casi, il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, è tenuto a comunicare al Direttore del Dipartimento di afferenza e ai competenti Uffici dell'Amministrazione la partecipazione ai progetti di ricerca di cui alle lettere a) e b) del precedente comma. Sarà cura dell'Amministrazione definire con il proponente tutti i dettagli operativi, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ateneo vigenti.

3. Per questioni di ordine interpretativo in relazione all'applicazione del presente articolo si rimanda alla valutazione del Rettore.

ARTICOLO 9 OBBLIGO DI RESIDENZA

1. I professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Milano o in località distante non più di 100 chilometri, salvo autorizzazione concessa dal Rettore a risiedere in altra località, purché si usufruisca di un domicilio a Milano o in località prossima, conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

ARTICOLO 10 ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

1. I compiti e le attività assistenziali svolti da professori e ricercatori di materie cliniche nell'ambito dei rapporti tra l'Università e il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale sono regolati prioritariamente in funzione dell'assolvimento dei loro compiti didattici e di ricerca, con i quali si integrano. I professori e i ricercatori che esplicano attività assistenziale assumono, per quanto concerne l'assistenza, i diritti e i doveri previsti per il personale ospedaliero di corrispondente funzione e qualifica, venendo pertanto ad essere assoggettati contemporaneamente sia alla normativa in materia universitaria sia, ove applicabile, a quella in materia sanitaria. L'attività assistenziale dei professori e ricercatori ai livelli della dirigenza ospedaliera è disciplinata dalla normativa in vigore e dai protocolli d'intesa stipulati tra l'Università e la Regione Lombardia.

2. L'orario di lavoro del suddetto personale per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali è considerato inscindibile ed è globalmente corrispondente a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito del personale ospedaliero, secondo l'opzione esercitata in proposito nei confronti dell'Amministrazione universitaria.



3. Al personale medico universitario che esplica attività assistenziale, a parità di attività e responsabilità, è garantita, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, una integrazione stipendiale rispetto al trattamento economico spettante al personale ospedaliero, entro i limiti e secondo i criteri di equiparazione definiti dalla normativa in vigore, nonché pari opportunità di accesso alle funzioni in ambito assistenziale.

ARTICOLO 11 CONGEDI DI PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO

1. Le richieste dei professori dirette a usufruire, ai sensi della normativa in vigore, nel successivo anno accademico, di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica e quelle dei ricercatori di ruolo interessati a godere, ai sensi della normativa in vigore, di un congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica, ove comportino conseguenze per l'organizzazione didattica, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque in tempo perché i Consigli dei Dipartimenti di appartenenza possano deliberare su di esse contestualmente alla programmazione didattica annuale, tenuto conto di tutte le esigenze cui il Dipartimento è impegnato a far fronte.

2. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con il mantenimento delle cariche di Rettore, Prorettore, componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, Presidente e componente del Nucleo di valutazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di Collegio didattico, Presidente di Comitato di direzione di Facoltà o Scuola, Coordinatore di corso di Dottorato, Direttore di Scuola di specializzazione, Presidente di Centro funzionale o di Centro di servizio d'Ateneo, Direttore di Centro convenzionato.